

DETERMINAZIONE DSAI/32/2021/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il giorno 28 dicembre 2021

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i. (di seguito: RQDG 14/19);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- le Linee guida del Comitato italiano gas 23 aprile 2012, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10);

- le norme tecniche dell’Ente Nazionale Italiano di Normazione 13 novembre 2018, UNI/TS 11297 recante “Metodologia di valutazione rischi di dispersione gas” (di seguito: norma UNI/TS 11297);
- la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2021, 90/2021/E/gas (di seguito: deliberazione 90/2021/E/gas);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della RQDG 14/19 (sostituito per il periodo regolatorio 2020-2025 dall’articolo 14, comma 1, della RQDG 20/25), le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono tenute a pubblicare a consuntivo, sul sito *internet* e con visibilità per almeno 24 mesi, il piano di ispezione mensile degli impianti entro il mese successivo quello dell’ispezione, indicando il Comune, il codice e la denominazione dell’impianto di distribuzione, l’elenco delle vie/piazze/strade oggetto di ispezione, le parti dell’impianto ispezionate, distinguendo tra rete in AP/MP, rete in BP, impianto di derivazione di utenza parte interrata, impianto di derivazione di utenza parte aerea, gruppo di misura (lettera e);
- ai sensi dell’articolo 12, comma 4, della RQDG 14/19 (sostituito per il periodo regolatorio 2020-2025 dall’articolo 14, comma 4, della RQDG 20/25), le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono tenute a predisporre per ogni impianto di distribuzione il “Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas” in conformità alle norme tecniche vigenti; in particolare il punto 3 della Norma UNI/TS 11297 definisce le “tubazioni stradali”, sulle quali si calcola il rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione gas, come “*Condotte interrate facenti parte della “rete di distribuzione del gas” posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dai punti di consegna e/o dai punti di interconnessione, consentono la distribuzione del gas ai clienti. Le tubazioni stradali non comprendono gli impianti di derivazione utenza*”; il punto 4 della medesima norma UNI/TS 11297 prevede che il distributore debba predisporre il “Rapporto annuale sui rischi di dispersione gas”, per ciascun impianto di distribuzione, considerando la numerosità delle dispersioni segnalate da terzi nel corso dell’anno di riferimento (anno precedente a quello di comunicazione dei dati previsti ad ARERA) e nell’anno precedente all’anno di riferimento,

specificando per ciascun impianto di distribuzione il tipo di materiale e la classe di pressione della tubazione stradale;

- ai sensi dell'articolo 12, comma 8, della RQDG 14/19 (sostituito per il periodo regolatorio 2020-2025 dall'articolo 14, comma 8, della RQDG 20/25), le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono tenute a disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida di cui all'articolo 25, comma 2, della RQDG 14/19 (ora articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25), almeno per le seguenti attività di: a) pronto intervento; b) odorizzazione del gas; c) attivazione della fornitura; d) classificazione delle dispersioni localizzate; e) ricerca programmata delle dispersioni; f) protezione catodica; g) sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio; h) gestione delle emergenze; i) gestione degli incidenti da gas;
- ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della RQDG 14/19 (sostituito per il periodo regolatorio 2020-2025 dall'articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25), le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui:
 - l'obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia (comma 1, lettera a); in particolare, il punto 5.3 delle Linee guida CIG 10 prescrive all'impresa di distribuzione di gas di assicurarsi, tra l'altro, che il personale, che fa parte o può essere chiamato a far parte, del servizio di pronto intervento sia in grado di svolgere le mansioni previste dal ruolo ad esso assegnato e che allo stesso siano rese disponibili le procedure e le istruzioni che riguardano lo svolgimento dei suoi compiti all'interno del servizio;
 - l'obbligo di disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita, cioè sequenziale e inalterabile secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, della RQDG 14/19 (ora articolo 1, comma 1, della RQDG 20/25), delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento (comma 1, lettera d); in particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della RQDG 14/19, per "registrazione garantita delle chiamate per pronto intervento" si intende la registrazione sequenziale ed inalterabile, per ogni chiamata pervenuta ai recapiti telefonici di pronto intervento, delle informazioni ivi previste, tra le quali i dati identificativi della persona che ha effettuato la chiamata telefonica;
 - l'obbligo di inviare il personale incaricato in seguito a chiamata telefonica per pronto intervento relativa a segnalazione di una delle situazioni indicate all'articolo 10, comma 3, della RQDG 14/19 (ora articolo 12, comma 3, della RQDG 20/25) (comma 1, lettera e);
- l'articolo 26, comma 4, della RQDG 14/19 (ora articolo 36, comma 4, della RQDG 20/25) impone alle imprese distributrici l'obbligo di registrare per ogni dispersione localizzata, comprese quelle eliminate all'atto della localizzazione,

tra l'altro, il codice univoco dell'impianto di distribuzione sulla quale insiste la dispersione localizzata (lettera a);

- l'articolo 26, comma 8, della RQDG14/19 (ora articolo 36, comma 8, della RQDG 20/25) impone alle imprese distributrici l'obbligo di registrare per ogni richiesta di pronto intervento, tra l'altro, il codice univoco dell'impianto di distribuzione alla quale si riferisce la chiamata telefonica per pronto intervento (lettera g);
- l'articolo 26, comma 10, della RQDG14/19 (ora articolo 36, comma 10, della RQDG 20/25) impone alle imprese distributrici l'obbligo di registrare per ogni chiamata telefonica pervenuta ai recapiti di pronto intervento, tra l'altro: l'esito della chiamata a seconda che la conversazione con un operatore sia stata effettuata o meno (lettera c); per le chiamate con conversazione avvenuta, la pertinenza o meno al servizio di pronto intervento (lettera d);
- l'articolo 28 della RQDG14/19 (ora articolo 38 della RQDG 20/25) impone alle imprese distributrici di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, per ciascun impianto di distribuzione, individuato dal relativo codice, tra l'altro, in relazione alle dispersioni di gas localizzate, per l'anno di riferimento, le informazioni previsti dal comma 4 del medesimo articolo 28 della RQDG 14/19 (ora comma 3 dell'articolo 38 della RQDG 20/25);
- l'articolo 28, comma 11, della RQDG14/19 (ora articolo 38, comma 10, della RQDG 20/25) impone alle imprese distributrici l'obbligo di comunicare, tra l'altro: il numero totale delle chiamate telefoniche con conversazione pertinenti il servizio di pronto intervento (lettera a); il numero totale delle chiamate senza conversazione (lettera c).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 90/2021/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di cinque verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas naturale, tra cui Erogasmet S.p.A. (di seguito Erogasmet o società), individuate tra quelle che negli ultimi cinque anni non hanno subito verifiche ispettive ai fini del riconoscimento degli incentivi ed in regolazione, tenendo anche conto della loro distribuzione sul territorio nazionale;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 29, 30 giugno, 1° e 2 luglio 2021, una verifica ispettiva presso la sede legale della società, avente ad oggetto, tra l'altro, i dati relativi all'impianto di distribuzione di gas naturale, denominato "PALESTRINA CASTEL S. PIETRO ROMANO", gestito dalla stessa;
- dall'esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata e dalla documentazione ivi acquisita nonché dall'esame delle note inviate dalla società in data 13 luglio e 22 luglio 2021 (acquisite rispettivamente con prot. Autorità 27871 e 29198), è emerso che:

- i. in violazione dell'articolo 12, comma 1, lettera e), della RQDG 14/19, la società non ha ottemperato all'obbligo di pubblicare a consuntivo, sul sito *internet* e con visibilità protratta per almeno 24 mesi, i piani di ispezione mensile relativi al 2019 degli impianti entro il mese successivo a quello dell'ispezione, indicando la denominazione corretta dell'impianto di distribuzione; in particolare, come risulta dalle dichiarazioni rese dalla società in sede di verifica ispettiva *“Dai piani mensili di ispezione rete relativi al 2019, pubblicati dalla Società sul proprio sito internet, si evince che l'impianto di distribuzione n.114180 denominato “Zagarolo - San Cesareo - Palestrina - Rocca Priora” viene erroneamente denominato in alcuni casi come “Palestrina-Carchitti”, “Zagarolo-Palestrina”* (punto 15 della *check list* e documento 15d allegato nonché nota del 22 luglio 2021);
- ii. in violazione dell'articolo 12, comma 4, della RQDG 14/19 e dei punti 3 e 4 della norma UNI/TS 11297, la società non ha compilato correttamente il *“Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione gas”* di tutti gli impianti dalla stessa gestiti relativi all'anno 2019; in particolare, la società ha ammesso che *“la lunghezza della rete inserita nel Rapporto Annuale Valutazione dei Rischi Dispersione Gas (RAVDRDG) relativo all'impianto denominato “Palestrina – Castel San Pietro Romano” (ID 34541) si riferisce al 31/12 dell'anno di riferimento (2019), anziché alla lunghezza al 31/12 dell'anno di riferimento t-1 (2018)”* e che *“La suddetta considerazione vale anche per tutti gli altri impianti gestiti.”*; inoltre, la società ha dichiarato, con riferimento a tutti impianti gestiti, che nei relativi *“Rapporti annuali di valutazione dei rischi di dispersione gas”* sono state inserite anche dispersioni afferenti impianti di derivazione di utenza interrate (punto 15 della *check list* e documento 15c allegato nonché nota del 13 e del 22 luglio 2021);
- iii. in violazione dell'articolo 12, comma 8, lettere a) e b), della RQDG 14/19, la società non ha ottemperato all'obbligo di disporre di procedure operative, vigenti nel 2019, aggiornate nei richiami alle deliberazioni dell'Autorità e alle norme tecniche di settore relativamente al pronto intervento e all'odorizzazione del gas (punto 17 della *check list* e documento 17b allegato);
- iv. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettere a) ed e), della RQDG 14/19 e del punto 5.3 delle Linee guida CIG 10, la società non ha ottemperato all'obbligo di disporre di adeguate risorse umane per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento; in particolare, dall'ascolto in sede di verifica ispettiva di due (progressivi nn. *2bis* e 41 della Tabella verifica componente dispersioni - dettaglio 2019) delle 44 (quarantaquattro) registrazioni vocali di chiamate telefoniche, estratte a campione, pervenute al centralino di pronto intervento nel 2019, è emerso che il centralino di pronto intervento della società, come dalla stessa dichiarato, non ha correttamente gestito tali chiamate segnalanti, rispettivamente, una dispersione di gas e una interruzione della fornitura, *“disattendendo le prassi di Erogasmet stabilite e condivise”* (punto 9 della *check list* e documento 9a allegato, verbale delle operazioni compiute e nota del 22 luglio 2021);

- v. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della RQDG 14/19, non ha effettuato correttamente la registrazione garantita di alcune chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento nel 2019; in particolare, dall'ascolto in sede di verifica ispettiva di cinque (progressivi nn. 13, 17, 19, 26 e 31 della Tabella verifica componente dispersioni - dettaglio 2019) delle 44 (quarantaquattro) registrazioni vocali di chiamate telefoniche, estratte a campione, pervenute al centralino di pronto intervento nel 2019, e dalla documentazione ivi acquisita, è emerso che la società, come dalla stessa dichiarato, ha registrato le predette chiamate pertinenti con il nominativo del chiamante errato, "*disattendo le prassi di Erogasmet stabilite e condivise*" (punto 9 della *check list* e documenti 8a e 9a allegati nonché verbale delle operazioni compiute);
- vi. in violazione dell'articolo 26, comma 4, lettera a) e dell'articolo 28, comma 4, della RQDG 14/19, la società non ha registrato per alcune dispersioni localizzate nel 2019 il codice univoco corretto dell'impianto di distribuzione su cui insiste la dispersione stessa e conseguentemente non ha comunicato correttamente all'Autorità le informazioni previste dal citato articolo 28, comma 4, della RQDG 14/19; in particolare, come risulta dalle dichiarazioni rese dalla società in sede di verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita, con riferimento alle chiamate di cui ai progressivi 2, 9, 11, 14, 20, 23, 24, 28, 31 e 33 della "Tabella verifica componente dispersioni – dettaglio 2019", è emerso che le predette chiamate, relative a dieci interventi su dispersioni di gas, sono state impropriamente assegnate all'impianto n. 34541 (denominato Palestrina-Castel S. Pietro Romano), anziché all'impianto n. 114180 (denominato Zagarolo – San Cesareo – Palestrina – Rocca Priora); inoltre, in violazione dell'articolo 26, comma 8, lettera g), della RQDG 14/19 come risulta dalle dichiarazioni rese dalla società in sede di verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita, con riferimento alla chiamata di cui al progressivo 19 della "Tabella verifica componente dispersioni – dettaglio 2019", è emerso che la predetta chiamata, relativa ad un caso di interruzione della fornitura, è stata impropriamente assegnata all'impianto n. 34541 (denominato Palestrina-Castel S. Pietro Romano), anziché all'impianto n. 114180 (denominato Zagarolo – San Cesareo – Palestrina – Rocca Priora) (punti 9 e 11 della *check list* e documento 9a, 11b e 11c allegati, verbale delle operazioni compiute);
- vii. in violazione dell'articolo 26, comma 10, lettera c), e dell'articolo 28, comma 11, lettera c), della RQDG 14/19, la società non registra correttamente e, conseguentemente non comunica correttamente all'Autorità, le chiamate telefoniche senza conversazione pervenute ai recapiti di pronto intervento; in particolare, la società, come risulta dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita, nel registrare le chiamate telefoniche pervenute ai recapiti di pronto intervento non distingue le chiamate non pertinenti con conversazione dalle chiamate senza conversazione (punti 8

- e 9 della *check list* e documento 9a allegato nonchè progressivi 37 e 40 della “Tabella verifica componente dispersioni - dettaglio 2019”);
- viii. in violazione dell’articolo 26, comma 10, lettera d), e dell’articolo 28, comma 11, lettera a), della RQDG 14/19, la società non ha registrato correttamente e, conseguentemente comunicato correttamente all’Autorità, alcune chiamate pertinenti pervenute ai recapiti di pronto intervento nel 2019; in particolare, dall’ascolto in sede di verifica ispettiva di tre (progressivi nn. 2bis, 41 e 43 della Tabella verifica componente dispersioni - dettaglio 2019) delle 44 (quarantaquattro) registrazioni vocali di chiamate telefoniche, estratte a campione, pervenute al centralino di pronto intervento nel 2019, e dalla documentazione ivi acquisita, è emerso che la società ha classificato erroneamente tali chiamate come “chiamata non pertinente”, anziché come “chiamata pertinente” (punto 9 della *check list* e documento 9a allegato).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all’Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l’accordo dell’impresa destinataria dell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l’articolo 5, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l’importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all’esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:
 - i. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione delle condotte contestate, produce l’estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell’Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 5, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95, nei confronti di Erogasmet;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, consentono, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità della violazione*, le condotte della società si pongono in contrasto con la regolazione prescritta dall'Autorità a garanzia della sicurezza e della qualità delle prestazioni rese agli utenti serviti dal servizio di distribuzione di gas naturale. In merito alla violazione *sub i*, si prende atto che la società con la nota del 22 luglio 2021 ha dichiarato e documentato di aver aggiornato i piani di ispezioni mensili con la denominazione degli impianti corretta. Con riferimento alla violazione *sub ii*, si prende atto che la società, con la nota del 13 luglio 2021, ha trasmesso i "Rapporti annuali di valutazione dei rischi di dispersione gas" relativi all'anno 2019 *"compilati adottando come anno di riferimento il 2018 e senza considerare nel calcolo dell'indice anche le dispersioni sulla parte interrata delle derivazioni d'utenza"*;
 - con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e della personalità dell'agente* non risultano circostanze rilevanti;
 - in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva, dal bilancio d'esercizio relativo all'anno 2020, che la società ha realizzato un fatturato pari a euro 45.654.564.
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 38.100 (trentottomilacent).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in ragione della prevalenza dell'interesse all'adempimento degli obblighi violati, rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, l'aggiornamento delle procedure operative e la corretta registrazione delle chiamate telefoniche senza conversazione pervenute ai recapiti di pronto intervento, costituiscano presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Erogasmet S.p.A. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione gas e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo complessivo delle sanzioni amministrative pecuniarie in euro 38.100 (trentottomilacent);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, previo adempimento degli obblighi di cui alle violazioni contestate ai punti iii e vii. del secondo considerato, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 i., previo adempimento degli obblighi di cui alle violazioni contestate ai punti iii. e vii. del secondo considerato – che dovranno essere comunicate all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determinino, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di designare, ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e degli articoli 14, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 57/2018/A quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è

- di 220 (duecentoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
 10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
 11. di comunicare il presente provvedimento alla società Erogasmet S.p.A. (P.IVA 13171830154) mediante PEC all'indirizzo amministrazione.erogasmet@gigapec.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 28 dicembre 2021

Il Direttore
avv. Michele Passaro